



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 6381/2015

**SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1824/2015**

OGGETTO: R.D. 1775/1933 - L. 241/1990 - D. LGS. 387/2003 - L.R. N. 26/2003 - R.R. 2/2006: - CONCESSIONE DELLA SOCIETÀ CHINA.CO SRL ASSENTITA CON ATTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA N. 6303 DEL 20.12.13, PER DERIVARE ACQUA AD USO IDROELETTRICO DAL FIUME CHIESE IN COMUNE VOBARNO (BS), PERTINENTE DELLA CENTRALE DI PRODUZIONE SITA IN LOCALITÀ POMPEGNINO IN VOBARNO (BS); - AUTORIZZAZIONE UNICA DELLA SOCIETÀ CHINA.CO SRL AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. 387/2003 E DELL'ART. 5 DEL D. LGS. 28/2011 PER IL RIFACIMENTO DELLA TRAVERSA DI PRESA, REALIZZAZIONE DELLA SCALA DI RISALITA DELL'ITTIOFAUNA, ADEGUAMENTO DELLE MODALITÀ DI RILASCIO DEL DMV E MISURA DELLE PORTATE, OLTRE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ORGANI DI INTERCETTAZIONE IDRAULICA. RIF. CATASTO UTENZE IDRICHE BS03235732005 – COD. FALD. 1168

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia del 02.12.2014, n. 111 di conferimento al Sottoscritto dell'incarico di Dirigente del Settore Ambiente - Protezione Civile fino alla scadenza del mandato del Presidente;
- l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Visti:

1. il decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, disciplinante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
2. la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
3. la legge regionale 12.12.2003, n. 26, che ha attribuito alle Province le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni allo scavo dei pozzi ed attingimenti, al rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni d'acqua ed alla polizia delle acque nelle materie attribuite;
4. il regio decreto 11.12.1933, n. 1775, recante il testo unico relativo alle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, che disciplina, tra l'altro, i procedimenti concessori relativi a raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque pubbliche;
5. il regio decreto 14.08.1920, n. 1285 relativo al regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
6. il decreto legislativo 29.12.03, n. 387, che in attuazione della direttiva 2001/77/CE ha definito le modalità per promuovere l'impiego dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
7. il regolamento regionale 24.03.06, n. 2 inerente la disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12.12.03, n. 26;
8. il decreto ministeriale 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
9. il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e s.m.i.;
10. la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2727 del 22.12.2011 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 – Contestuale revoca della deliberazione Giunta Regionale 2121/2006;
11. la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3298 del 18 aprile 2012 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli

Documento Firmato Digitalmente

impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia”;

12. la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3934 del 06 agosto 2012 “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale;

Premesso che:

a) con atto della Provincia di Brescia n. 6303 del 20.12.2013 è stata rilasciato alla società Chi.Na.Co Srl il rinnovo e l’adeguamento dei parametri quale variante sostanziale della precedente concessione di cui alla DGR del 16.11.1982, n. III /22178, dando atto che la derivazione di acqua dal fiume Chiese in comune Vobarno, ad uso idroelettrico con centrale di produzione in località Pompegnino in Vobarno, è stabilita per la portata media di 20,18 mc/s e massima di 29,00 mc/s, atta a produrre sul salto di 6,05 m, la potenza media nominale di kW 1196,95;

con lo stesso atto è stato approvato il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata di concessione, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Brescia al n. 3820 – serie 3 del 23.12.13;

b) la società Chi.Na.Co Srl con istanza del 18.09.14, di cui al protocollo della Provincia n. 0114961 del 24.09.14, ha presentato richiesta volta a conseguire l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2011, per l’intervento di:

- rifacimento della traversa di presa;
- realizzazione nuova scala di risalita dell’ittiofauna;
- aggiornamento/adeguamento delle modalità di rilascio del DMV e degli strumenti di misura delle portate ai disposti del disciplinare di concessione;
- manutenzione straordinaria degli organi di intercettazione idraulica;

con la suddetta richiesta è stato trasmesso il progetto esecutivo costituito dagli elaborati elencati nell’unita Sezione A dell’Allegato Tecnico e successive integrazioni;

Atteso che in merito alla richiesta citata in premessa, il competente Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali dell’Amministrazione Provinciale, ha espletato la seguente istruttoria:

1. con nota protocollo 73208 del 16.06.15 ha avviato il relativo procedimento amministrativo, in ordine al quale il Comune di Vobarno ha provveduto alla pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio per 15 gg dal 19.06.15 al 04.07.15, come risulta dalla relata trasmessa dal Comune con nota protocollo n. 0009663 del 06.07.15;

2. con nota protocollo n. 81708 del 03.07.15 ha convocato la Conferenza di Servizi per il 17.07.15 alle ore 9,30 per la valutazione del progetto e la concertazione dei pareri, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 387/03, comunicando che il progetto esecutivo asseverato al protocollo della Provincia n. 0114961 del 24.09.14 e successive integrazioni di cui al protocollo della Provincia n. 00020856/15 del 18.02.15, n. 00062429/15 del 20.05.15 e n. 75283/2015 del 22.06.15, sono stati resi disponibili fino al 16.08.15 presso la rete scaricabili ai seguenti indirizzi:

- prima parte progetto:

<http://edes.provincia.brescia.it/get.php?rnd=u7wqzqxow5u8qz9ffhhwb2uspzkq>

- seconda parte progetto:

<http://edes.provincia.brescia.it/get.php?rnd=hl8c8fkv2zuomtzvs8bgt7rhh6d6e>

- prima integrazione:

<http://edes.provincia.brescia.it/get.php?rnd=vn446ho7xhu429dd4zotrnyzk34kg>

- seconda integrazione:

<http://edes.provincia.brescia.it/get.php?rnd=qrprsxwotdp86qlwrc05okdgl66gmu>

- terza integrazione:

<http://edes.provincia.brescia.it/get.php?rnd=th9rllt796g7ovkx18atwcras5o9ct>

i soggetti convocati alla Conferenza dei Servizi sono i seguenti:

- Comune di Vobarno;
- Comunità Montana di Valle Sabbia;
- Asl Brescia – Distretto n. 12 Valle Sabbia;
- Arpa Dipartimento di Brescia;
- Arpa Lombardia – U.O. Servizio Idrologico;
- Regione Lombardia - Sede Territoriale Di Brescia;
- Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici di Brescia – Cremona – Mantova;
- Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia;
- Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPO;
- Settore Caccia e Pesca - Ufficio Pesca dell’Amm.ne Prov.le;
- Settore Ambiente – Protezione Civile – Ufficio Vincoli e Pianificazione Ambientale dell’Amm.ne Prov.le;
- Società Chi.Na.Co Srl;

3. i predetti soggetti pubblici sono stati convocati alla Conferenza, al fine di acquisire il parere per gli aspetti di competenza

in ordine alla compatibilità urbanistica, edilizia, paesaggistica, idrogeologica, ambientale, idraulica e sicurezza dighe/sbarramenti ed altri aspetti correlati;

4. in riferimento alla suddetta Conferenza sono pervenuti i seguenti note e pareri:

- l'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia con nota protocollo 0086802/15 del 16.07.15, ha trasmesso la valutazione tecnica esprimendo il parere favorevole di competenza con osservazioni i cui dettagli sono riportati nell'unità Sezione B dell'Allegato Tecnico;
- la Comunità Montana di Valle Sabbia con nota registrata al protocollo della Provincia n. 0085470 del 14.07.15, ha comunicato che l'intervento non rientra nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. g del D. Lgs. 42/04 ed a vincolo forestale ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/08 e pertanto non risultano necessarie le autorizzazioni di competenza della Comunità Montana;
- l'ARPA Lombardia con nota registrata al protocollo della Provincia n. 0086283 del 15.07.15, ha comunicato la valutazione di competenza in merito alla strumentazione di misura delle portate derivate e rilasciate, dalla quale si evince l'idoneità di detti misuratori, con osservazioni e prescrizioni riportate nell'unità Sezione C dell'Allegato Tecnico;
- la Soprintendenza Archeologica della Lombardia con nota protocollo 7745 del 16.07.15, ha espresso il parere favorevole per quanto di competenza con prescrizione riportata nell'unità Sezione D dell'Allegato Tecnico;
- la Funzionaria della Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia in data 16.07.15 ha comunicato telefonicamente che l'istruttoria della pratica essendo in corso, il parere di competenza ai sensi della L.R. 8/98 sarà trasmesso successivamente;

5. in sede della Conferenza dei Servizi del 17.07.15, come si evince dal verbale redatto in tale sede e trasmesso ai soggetti convocati con nota protocollo della Provincia n. 88130 del 20.07.15, sono state espresse/le/i seguenti osservazioni e pareri:

- il Funzionario dell'Ufficio Vincoli e Pianificazione Ambientale della Provincia, sentito il Funzionario di riferimento Soprintendenza di Brescia ha comunicato che la stessa non sarà presente alla Conferenza di Servizi ed al riguardo ha richiesto se possibile, che siano previste ulteriori feritoie per il rilascio delle'acqua lungo lo sviluppo della traversa in progetto; in merito alla valutazione di competenza dell'Ufficio Vincoli della Provincia, ha invece comunicato che il parere favorevole sarà formalizzato all'Ufficio Usi Acque successivamente;
- il Responsabile del Servizio Area Urbanistica-Edilizia Privata e dell'Area Ambiente del Comune di Vobarno, ha rilasciato il parere favorevole per quanto di competenza in materia edilizia – urbanistica con prescrizione riportata nell'unità Sezione F dell'Allegato Tecnico;
- il Funzionario dell'AIPO ha comunicato che il parere favorevole in materia idraulica sarà formalizzato alla Provincia successivamente; in tale parere sarà pure specificato l'onere di procedere all'installazione di una stazione idrometrica a monte della traversa del fiume Chiese, o se diversamente, tale stazione sarà ritenuta superata quindi non necessaria;
- inoltre in detto verbale è stato pure specificato che:

i lavori della Conferenza di Servizi sono conclusi in senso favorevole, facendo salvo l'acquisizione del parere della Regione Lombardia - sede Territoriale di Brescia, puntualizzando che ai sensi dell'art. 14ter, commi 6bis e 7, della L. 241/90, la determinazione di conclusione del procedimento sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta Conferenza e che si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

6. a seguito della Conferenza di Servizi del 17.07.15 sono pervenuti i seguenti pareri:

- l'Ufficio Vincoli e Pianificazione Ambientale della Provincia con nota del 17.07.15 – fascicolo 2015/2391 ha trasmesso la valutazione tecnica di competenza specificando che l'assenso in materia paesistica, è subordinato alle prescrizioni riportate nell'unità Sezione E dell'Allegato Tecnico;
- l'AIPO con comunicazione registrata al protocollo della Provincia al n. 0088760PEC del 21.07.15 ha confermato il parere espresso con nota protocollo 0039980 del 09.11.2012 le cui prescrizioni aggiornate sono riportate nell'unità Sezione G dell'Allegato Tecnico; inoltre in detta comunicazione ha specificato che essendo stata ultimata la realizzazione nel territorio comunale di Vobarno (BS), a monte dell'impianto in questione, di una specifica sezione per la misura dei livelli e di portata, ha precisato che il richiesto posizionamento del sistema di telecontrollo idrometrico, come precedentemente imposto con il predetto parere, risulterebbe ora ripetitivo e superfluo e quindi può essere cassato dal dispositivo autorizzativo da emettersi da parte della Provincia;
- la Regione Lombardia con nota del 02.09.15 registrata al protocollo della Provincia n. 0104713 del 04.09.15 ha espresso, ai sensi della L.R. 8/98 il parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo in esame della traversa fluviale, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'unità Sezione H dell'Allegato Tecnico;

Richiamati altresì:

a) il decreto n. 11261 del 10.10.06 con prescrizioni, della Regione Lombardia inerente l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 dell'atto di indirizzo, il progetto di nuova traversa fluviale sul fiume Chiese a servizio dell'esistente impianto idroelettrico di Pompegnino nel comune di Vobarno (BS), presentato dalla ditta ASM Brescia, a condizioni che il Committente ottemperi alle prescrizioni e raccomandazioni esplicitate nel predetto

decreto al quale si rimanda per i dettagli del caso e confermate con il presente atto;

b) il decreto n. 13249 del 17.12.10 con prescrizioni rilasciato dalla Regione Lombardia per l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 152/06, il progetto di aumento delle portate dell'impianto idroelettrico Pompegnino sul fiume Chiese, nel comune di Vobarno (BS), presentato dalla società A2A Spa, a condizioni che siano ottemperate le prescrizioni esplicitate nel predetto decreto, al quale si rimanda per i dettagli del caso e confermate con il presente atto;

c) in riferimento alle prescrizioni previste nei predetti decreti della Regione Lombardia, confermate nell'atto di concessione della Provincia di Brescia n. 6303 del 20.12.13 per la derivazione di acqua dal fiume Chiese dell'impianto di "Pompegnino", la società Chi.Na.Co Srl, con note di cui al protocollo della Provincia n. 0025815 del 04.03.13 e n. 00041314/15 del 01.04.15, ha presentato il piano di monitoraggio e la relazione conclusiva del monitoraggio, pertinente all'ecosistema acquatico del fiume Chiese, nel tratto interessato da due distinte derivazioni di acqua, queste sottese dagli impianti idroelettrici di Roè Volciano e di Pompegnino in Vobarno; al riguardo si rappresenta che con nota della Provincia protocollo n. 90765 del 27.07.15 è stata richiesta la valutazione di competenza dell'ARPA – Dipartimento di Brescia in ordine all'esito del monitoraggio;

Preso atto che i lavori della Conferenza di Servizi, si sono conclusi in senso favorevole circa l'approvazione del progetto, che ai sensi degli artt. 6 bis e 7 della L. 241/90 così come modificato dalla L. 78/10, si ritiene acquisito l'assenso degli Enti invitati a partecipare alla Conferenza ma risultati assenti, anche per quelle Amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale;

Visti infine:

- la conforme proposta di provvedimento del Responsabile del procedimento;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);
- la legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. e ritenuto di poter rilasciare il presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 387/2003, la società Chi.Na.Co Srl, con sede legale in Via Bellini, 11 in Roè Volciano (BS), quale titolare della concessione assentita con atto della Provincia di Brescia n. 6303 del 20.12.13, atta derivare acqua ad uso idroelettrico con presa dal fiume Chiese in comune Vobarno (BS) e centrale di produzione in località Pompegnino in comune di Vobarno (BS), inerente l'intervento previsto nel progetto esecutivo e successive integrazioni, come rappresentato negli elaborati citati in premessa ed inerenti:

- il rifacimento della traversa di presa;
- la realizzazione nuova scala di risalita dell'ittiofauna;
 - l'aggiornamento/adeguamento delle modalità di rilascio del DMV e degli strumenti di misura delle portate ai disposti del disciplinare di concessione;
 - la manutenzione straordinaria degli organi di intercettazione idraulica;

2. che la Società concessionaria dovrà inoltre ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nell'unito Allegato Tecnico, qui confermate, quale parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione e per quanto attinenti all'intervento in argomento quelle riportate negli atti di seguito indicati, ai quali si rimanda per i dettagli del caso:

- disciplinare di concessione approvato con atto 6303 del 20.12.13 registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Brescia al n. 3820 – serie 3 del 23.12.13;
- decreto n. 11261 del 10.10.06 con prescrizioni rilasciato dalla Regione Lombardia;
- decreto n. 13249 del 17.12.10 con prescrizioni rilasciato dalla Regione Lombardia;

3. che gli elaborati del progetto esecutivo e successive integrazioni, elencati nella sezione A dell'unito Allegato Tecnico, sono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, anche se ad esso non materialmente allegati;

4. di stabilire, a pena di decadenza dell'autorizzazione, che il termine per l'inizio dei lavori, la cui data deve essere comunicata preventivamente (almeno 10 giorni) alla Provincia ed agli Enti territorialmente competenti specificati in premessa, non può essere superiore ad un anno dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, mentre il termine di conclusione non può superare i tre anni dalla medesima data di inizio lavori, salvo proroghe disposte dalla Provincia previa richiesta da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini;

5. di dare atto che la presente autorizzazione unica sostituisce e quindi costituisce idoneo titolo per i seguenti atti:

- assenso edilizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e s.m.i. di competenza comunale, fermo restando l'osservanza di tutte le norme, regolamenti e disposizioni vigenti sotto il profilo edilizio, urbanistico e quanto connesso all'attività di cantiere e quanto prescritto nella Sezione F dell'unito Allegato Tecnico;
- nulla osta idraulico, ai sensi del regio decreto 25.07.1904, n. 523, di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po, con osservanza delle prescrizioni riportate nella Sezione G dell'unito Allegato Tecnico;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. vincolata alle prescrizioni riportate alla sezione dell'unito Allegato Tecnico E; relativamente all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146.4 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i., si rappresenta che *"... è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente"*

necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato";

- assenso in materia di piccole dighe ai sensi della L.R. 8/98 subordinate alle prescrizioni riportate nella Sezione H dell'unito Allegato Tecnico;

6. di dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente atto in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio, sicurezza pubblica applicabili in relazione all'intervento in argomento ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico;

7. di dare atto che l'intervento in oggetto riguarda un impianto alimentato da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio del medesimo impianto, oggetto del presente provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, secondo quanto disposto dal comma 1 del predetto articolo;

8. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi nonché le autorizzazioni, pareri, nulla-osta, comunicazioni ed ogni altro atto che si renda necessario in ordine all'intervento in argomento e connesso all'esercizio dell'impianto idroelettrico, non espressamente ricompresi nel presente atto;

9. di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni;

10. che la Società concessionaria prima della comunicazione di inizio dei lavori deve assolvere all'onere di presentare alla Provincia di Brescia idonea garanzia fideiussoria di € 116.250,00 centosedicimiladuecinquantaeuro) ai sensi dell'art. 19, comma 4, lettera d) del regolamento regionale n. 2/2006, pari al 15 % del costo di realizzazione dell'intervento in parola, che sarà svincolata ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo della derivazione e relative opere;

11. che a seguito della comunicazione di fine lavori, da inoltrarsi alla Provincia e a tutti gli Enti territorialmente interessati, sarà eseguito il collaudo delle opere da parte di un Tecnico professionista abilitato, nominato dalla Provincia, ai sensi del R.D. 1285/20 e R.R. 2/2006, il cui onere sarà totalmente a carico della Società concessionaria;

12. di ricordare che ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 387/2003, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto o per l'inadempienza delle prescrizioni imposte con la presente autorizzazione e che l'eventuale ripristino dovrà essere attuato nel rispetto delle norme e procedure vigenti;

13. che il soggetto autorizzato risponda esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente, oltre a tutte le Pubbliche Amministrazioni cointeresate in endo-procedimento, da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o cose a seguito del presente atto;

14. di trasmettere copia del presente atto ai seguenti soggetti;

- Comune di Vobarno Piazza Ferrari, 1 – 25079 Vobarno (BS);
- Comunità Montana di Valle Sabbia – Via Reberberi, 2 - 25078 Vestone (BS);
- ASL di Brescia Distretto n. 12 di Vallesabbia – Via Reverberi, 2 – 25078 Vestone (BS);
- Arpa Dipartimento di Brescia - Via Cantore, 20 - 25128 Brescia (BS);
- Arpa Servizio Idrografico, Via Rosellini, 17 – 20124 Milano (MI);
- Regione Lombardia – Sede Territoriale di Brescia – Via Dalmazia 92/94 – 25125 Brescia (BS);
- Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici di Brescia – Cremona – Mantova - Via Gezio Calini, 26 - 25100 Brescia (BS);
- Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Lombardia - Corso Magenta , 24 - 20122 Milano;
- Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia - Via De Amicis n. 11 - 20123 Milano;

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Vicolo Canove, 26 - 46100 Mantova (MN);

- Ufficio Vincoli Ambientali e Pianificazione - Amm.ne Prov.le – Sede;

- Ufficio Pesca - Amm.ne Prov.le – Sede.

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, di cui uno in formato cartaceo da trasmettere previo assolvimento dell'imposta di bollo ove dovuta, alla Società concessionaria Chi.Na.Co Srl, con sede legale in Via Bellini, 11 – Roè Volciano (BS) mediante raccomandata A.R. o ritiro brevi manu da parte di un delegato della Società, e l'altro da conservare agli atti provinciali.

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso agli organi competenti entro i termini di legge.

Brescia, _____

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 11-09-2015